

CITTA' DI CASTROVILLARI
- COSENZA -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6
(adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: PRIMO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DI CUI AI COMMI 2 DELL'ART. 31 E 2, 3, 4, 6 DELL'ART. 34 DEL D.L. 201/2011, COME CONVERTITO DALLA L. 214/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA . 4 DEL D.L. 1/2012 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 27/2012 .

L'anno duemilaquattordici addì 5 del mese di agosto alle ore 19.00, presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario , Dott. Massimo Mariani, nominato con D.P.R. 27 Giugno 2014 , delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale Dott. Maurizio Ceccherini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano assunte formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Settore Affari Generali e del Personale
Proponente Dott.ssa Beatrice Napolitano (Dirigente)

Contenuto della proposta

Premesso che le recenti disposizioni normative in materia di attività economiche hanno determinato una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle attività economiche e produttive;

Verificato che il **D.lgs 59/2010** e successive modificazioni ha previsto:

- **all'art. 10 co. 1** *"Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie";*

- **all'art. 8 co. 1** *"Ai fini del presente decreto si intende per: ... (omissis)*

g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia

ambientale, edilizia e urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;

h) motivi imperativi di interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; ... (omissis)

- **all'art. 11 " 1.** L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda la società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

- il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

- il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore di avere lo

stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno

economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza

f) dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono

obiettivi economici, ma che sono dettati da imperativi d'interesse generale;

g) l'obbligo di presentare individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

h) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo."

Rilevato che il **D.L. 138/2011**, come convertito dalla **L. 148/2011** e successive modificazioni, ha previsto all'art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*:

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

- b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
 - c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
 - d) *disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
 - e) *disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica;*
2. *Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. ... (omissis)*
6. *Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.*
7. *Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia alla concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
8. *Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
9. *Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:*
- a) *la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;*
 - b) *l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;*
 - c) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
 - d) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
 - e) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
 - f) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
 - g) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;*
 - h) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*
 - i) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.*
10. *Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
11. *Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:*

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
 - b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
 - c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa;
- 11 -bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
...

Rilevato che il D.L. 201/2011 come convertito dalla L. 214/2011 e successive modificazioni ha previsto:

- all'**art. 31** *Esercizi commerciali*:

(omissis) ... 2. Secondo la disciplina dell'unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (cioè entro il 30 settembre 2012).

- all'**art. 34**. *Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante*:

1. Le disposizioni previste dal presente articoli sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
 - a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
 - c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - d) la limitazione dell' esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di alcuni prodotti;
 - e) la limitazione dell' esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta dall'operatore;
 - f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
 - g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un

interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità

5. *L'Autorità garante della concorrenza del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.*
6. *Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.*
7. *Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4, e 6.*
8. *Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).*

Rilevato, infine, che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla L. 27/2012 e successive modificazioni, ha previsto:

all'art. 1 *Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese:*

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:*
 - a) *le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;*
 - b) *le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.*
2. *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i*

controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. *Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.*
4. ***I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3, entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.***
- 4-bis. *All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2012>>.*
- 4-ter *All'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: <<entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2012>>.*
5. *Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.*

Preso atto che lo Stato e la Regione Calabria non hanno ancora provveduto ad adeguare la normativa per quanto di rispettiva competenza;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti Regolamenti con le delibere indicate a fianco di ciascuno:

- 1) Deliberazione n. 52 del 28 luglio 2006: "Approvazione piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica" ;
- 2) Deliberazione n. 39 del 9.4.2002 : "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere , parrucchiere ,estetista";
- 3) Deliberazione n. 13 del 18.03.2005: approvazione Regolamento Pubblici esercizi"

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa ed ha già dato applicazione al dettato del D.lgs. 59/2010 e del D.lgs. 147/2012 nonché alla Circolare esplicativa in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, relativa ai servizi del mercato interno e al D.Lgs. 26.3.2010 ,n. 59, recante "2 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, adottata dalla Regione Calabria con deliberazione di G.R. n. 867 del 29.10.2010;

Preso atto , altresì, che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 30.10.2007 con cui è stato recepito l'art.10 , comma 2, del Decreto Legge 31.01.2007 N. 7 , convertito nella legge 02.04.2007, n. 40 con la quale è stata liberalizzata l'attività di acconciatore ed estetista ;
- con deliberazione di G.C. n. 118 del 26 maggio 2010 è stata stabilita la linea d'indirizzo in ordine ai criteri da osservare per l'apertura , il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendite non legati a criteri numerici ;
- -con deliberazione di G.C. n. 251 dell'11.12.2009 è stato preso atto della sentenza di Consiglio di Stato N. 2808 5.2.2009 che , interpretando il D.L. 223/06, convertito nella Legge 248/06, ed estendendolo anche alla materia di somministrazione di alimenti e bevande, ha ritenuto in contrasto con il D.L. 223/2006 e, quindi, illegittima l'imposizione di limiti riferiti a quote predefinite di mercato e di conseguenza sono stati disapplicati gli atti di programmazione in materia di rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio ;

Considerato, altresì, che nelle more di un intervento statale e regionale, occorre dare attuazione a quanto indicato dal co. 4, dell'art. 1 del D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012, procedendo ad un primo adeguamento della normativa comunale ai precetti indicati dalle sopracitate norme in materia di semplificazione e liberalizzazione;

Tenuto conto che, per la somministrazione di alimenti e bevande,

- la regione Calabria con la citata deliberazione di G.R. N. 867 del 29/12/2010 aveva limitato il regime autorizzativo per le attività di somministrazione alimenti e bevande solo nelle zone assoggettate a programmazione ;
- successivamente il legislatore statale all'art. 2, comma 2, lett. a), D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 ha previsto:

"L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni".

Ravvisato che in base alla clausola di cedevolezza (art. 84 D.lgs. 59/2010) si deve dare applicazione a quanto previsto dalla norma statale e, nello specifico, a quanto previsto dall'art. 64 comma 1 del D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

Ritenuto, inoltre, necessario coordinare le norme di liberalizzazione con quelle di semplificazione amministrativa, precisando che la segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/1990, trova applicazione nei procedimenti relativi a:

- a) Apertura e trasferimento di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;
- b) Apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001 in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;
- c) Apertura e trasferimento di sala giochi ex art. 86 del T.U.L.L.P.S;
- d) Apertura e trasferimento di sala giochi riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001 in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;
- e) Installazione di giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.L.P.S
- f) Apertura e trasferimento di rivendita di quotidiani e periodici in esercizi esclusivi e non esclusivi, con la precisazione che nel caso in cui si intenda svolgere attività su area pubblica la SCIA può essere presentata soltanto dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico;
- g) Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio (in quest'ultimo caso solo dopo l'espletamento del bando di assegnazione del posteggio)
- h) tutte le volte in cui continua a trovare applicazione la disciplina amministrativa più favorevole prevista da normative

speciali (per esempio: subingresso in attività commerciali, apertura di centri di telefonia, attività soggette a mera comunicazione);

i) Apertura e trasferimento di attività recettive ed extrarecettive ;

l) Apertura e trasferimento di attività di agriturismo;

Verificato, altresì, che in seguito alle modifiche apportate dall'art. 35 co. 6 del D.L. 98/2011 come convertito dalla L. 214/2011, il D.L. 223/2006 come convertito dalla L. 248/2006 all'art. 3 *Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale* co. 1 lett. d-bis) prevede:

1. *Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m, della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ...*

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura. l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

Considerato che con ordinanza n. 4827 del 15.05.2012 sono stati abrogati gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Verificato, in merito, che la Corte costituzionale con sentenza n. 299 del 19.12.2012 ha confermato la legittimità dell'art. 3 co. 1 lett. d-bis) del D.L. 223/2006 come convertito dalla L. 248/2006;

Ritenuto, pertanto, di dover estendere l'abrogazione degli orari anche per le attività di servizio in cui vengono messi a

disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, spesso definiti "inter point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) ;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Si propone al Commissario Straordinario di deliberare , per quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato:

1. di procedere ad un primo adeguamento della disciplina comunale in materia di attività economiche sulla scorta di quanto indicato in premessa;

2. di approvare, a tal fine, l'allegato 1 "Primo adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche", unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché requisiti soggettivi e professionali richiesti dalle leggi di settore, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/1990, trova applicazione anche in relazione ai seguenti procedimenti:

a) Apertura e trasferimento di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

b)Apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001 in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

c) Apertura e trasferimento di sala giochi ex art.. 86 del T.U.L.L.P.S. ;

d) Apertura e trasferimento di sala giochi riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001 in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

e)Installazione di giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S

f)Apertura e trasferimento di rivendita di quotidiani e periodici in esercizi esclusivi e non esclusivi, con la precisazione che nel caso in cui si intenda svolgere attività su area pubblica la SCIA può essere presentata soltanto dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico;

g) Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio (in quest'ultimo caso solo dopo l'espletamento del bando di assegnazione del posteggio)

h) tutte le volte in cui continua a trovare applicazione la disciplina amministrativa più favorevole prevista da normative speciali (per esempio: subingresso in attività commerciali, apertura di centri di telefonia, attività soggette a mera comunicazione);

i) Apertura e trasferimento di attività recettive ed extrarecettive ;

l) Apertura e trasferimento di attività di agriturismo.

4) DARE ATTO che , nella fattispecie , è stato espresso il parere previsto dal comma 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come sostituito dall'art. 3 , comma 1 lett. b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

5) DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) DISPORRE, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per opportuna conoscenza;

a) al Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale,

b) al Responsabile del servizio Attività Economiche;

c) al Comandante di Polizia Locale;

d) al Responsabile del Settore Urbanistica e d Edilizia Privata;

Il Dirigente Settore Affari Generali e del Personale
F.to dr.ssa Beatrice Napolitano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate , alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Delibera

1) di PROCEDERE ad un primo adeguamento della disciplina comunale in materia di attività economiche sulla scorta di quanto indicato in premessa;

2) di APPROVARE a tal fine, l'allegato 1_“Primo adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche”, unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di STABILIRE che, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché requisiti soggettivi e professionali richiesti dalle leggi di settore, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/1990, trova applicazione anche in relazione ai seguenti procedimenti:

a) Apertura e trasferimento di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

b) Apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001 in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

c) Apertura e trasferimento di sala giochi ex art. 86 del T.U.LL.P.S.;

d) Apertura e trasferimento di sala giochi riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali di cui all'art. 3 del DPR 235/2001 in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;

e) Installazione di giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.LL.P.S.

f) Apertura e trasferimento di rivendita di quotidiani e periodici in esercizi esclusivi e non esclusivi, con la precisazione che nel caso in cui si intenda svolgere attività su area pubblica la SCIA può essere presentata soltanto dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico;

g) Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio (in quest'ultimo caso solo dopo l'espletamento del bando di assegnazione del posteggio)

h) Tutte le volte in cui continua a trovare applicazione la disciplina amministrativa più favorevole prevista da normative speciali (per esempio: suubingressi in attività commerciali, apertura di centri di telefonia, attività soggette a mera comunicazione);

i) Apertura e trasferimento di attività recettive ed extrarecettive ;

l) Apertura e trasferimento di attività di agriturismo.

4) di DARE ATTO che , nella fattispecie , è stato espresso il parere previsto dal comma 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come sostituito dall'art. 3 , comma 1 lett. b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

5) di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) di DISPORRE, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per opportuna conoscenza;

a) al Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale ;

b) al Responsabile del Servizio Attività Economiche ;

c) Al Comando di Polizia Locale;.

d) Al Settore Urbanistica ed edilizia Privata

Successivamente , attesa l'urgenza a provvedere , dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.

Il Segretario Generale
F.to dott. Maurizio Ceccherini

Il Commissario Straordinario
F.to dott. Massimo Mariani

**Primo adeguamento della normativa comunale a principi
di liberalizzazione semplificazione delle attività economiche**

1. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- 1) L'attività di acconciatore disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e succ. mod., dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dall'art. 77 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e succ. mod. e dal Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio n. 39 del 09/04/2002 è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
- 2) Fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, la conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza e il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, l'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgano la medesima attività.

2. ATTIVITA' DI ESTETISTA

- 1) L'attività di estetista disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n.1 e dall'art. 78 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e succ. mod. e dal Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio n. 39 del 09/04/2002 è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
- 2) Fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, la conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza e il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, l'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici

prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgano la medesima attività.

3. ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

- 1) Poiché si è ritenuto non sottoporre a tutela alcuna zona del territorio comunale, l'apertura ed il trasferimento dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA.
- 2) In ogni caso è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente ed è fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità ed igienico-sanitaria.

4. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI

- 1) A seguito della modifica apportata dal D.lgs. 147/2012 al comma 6 dell'art. 71 del D.lgs. 59/2010, per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli privati, aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 e 3 del DPR 235/2001, non è più necessario il possesso del requisito professionale (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.1.). E' invece necessario il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS per le attività dell'art. 86 dello stesso TULPS (artt. 11, 92 e 131 TULPS) nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.3.).
- 2) L'autorizzazione prevista dall'art. 3 del DPR 235/2001 rimane solo nelle aree soggette a tutela come indicato al precedente punto 3. Negli

altri casi, trova applicazione la SCIA di cui all'art. 19 del D.lgs. 241/1990.

5. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA

- 1) Ai sensi dell'art. 41 dell'art. 41 del D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012 l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è avviata previa presentazione di apposita SCIA e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali dal comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod.
- 2) Ai fini igienico sanitari la SCIA deve essere integrata con l'elenco dei prodotti somministrati da inviare all'ASP territorialmente competente.

6. ATTIVITA' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

- 1) La regolamentazione dei punti di vendita dei quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi adottata con delibera del Consiglio n. 52 del 09/07/2006 non è più applicabile in quanto la localizzazione, così come stabilita a suo tempo in applicazione del D.Lgs. 170/2001 presuppone valutazioni di distanze minime, limiti numerici riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite: criteri, questi, in contrasto con l'attuale normativa.
- 2) Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, sia per i punti vendita esclusivi che per quelli non esclusivi, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Si precisa che per le attività esercitate su area pubblica la SCIA dovrà

essere presentata successivamente all'ottenimento della concessione all'occupazione della stessa.

7. ATTIVITA' SALA GIOCHI

- 1) L'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS è soggetta al possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92, 131, del TULPS. Devono considerarsi non più applicabili i parametri numerici ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa statale (art. 110 TULPS e relativi decreti attuativi).
- 2) E' fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità .
- 3) Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, oltre che al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

8. ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di aziende o rami di azienda di commercio su aree pubbliche di tipo a) e di tipo b) è soggetto a SCIA.
- 2) l'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) o su posteggio (Tipologia A) è soggetta a SCIA .
- 3) Nel caso di attività di commercio su aree pubbliche di tipologia A, la SCIA può essere presentata solo dopo l'espletamento della procedura relativa al bando pubblico di assegnazione

- 4) Secondo quanto previsto dall'Intesa del 05 luglio 2012 adottata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010 dalla Conferenza unificata di cui al D.lgs. 281/1997:
- a) Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare, come nel mercato anche nelle fiere si applica il criterio del maggior numero di presenze, intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
 - b) Decorso il periodo transitorio di applicazione dell'Intesa di cui al punto 2) – periodo che sarà definito a livello regionale – un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare o non alimentare) nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

9. CENTRI DI TELEFONIA

- 1) Per l'apertura e gestione di centri di telefonia o phone center, non è più prevista la licenza di P.S. (ex art. 7 del D.L. 27/7/2005 n. 144 conv. in L. 155/2005), conseguentemente non sono più richiesti i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del TULPS.
- 2) Le disposizioni regolamentari, emanate in applicazione della L.R. 21 maggio 2007 n. 6 e succ. mod., riguardanti: distanze minime fra esercizi della medesima tipologia, superfici minime dei locali, divieto di esercitare congiuntamente attività di commercio o somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio non supportate da specifici motivi igienico sanitari o di ordine pubblico sono contrarie ai principi di libertà di iniziativa economica, pertanto, vanno disapplicate.

10. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- 1) Le Disposizioni presenti nella deliberazione del G.C. N.118 del 26/05/2010 disciplinano il rilascio delle Autorizzazioni per medie strutture di vendita che sono subordinate , esclusivamente , al rispetto delle norme di programmazione urbanistica commerciale relativamente alle zone di insediamento , alle tipologie compatibili, al limite dimensionale e alla dotazione dei parcheggi come previsti nella deliberazione di Consiglio Regionale n. 409 del 18/02/2000, della Legge Regionale n.17/99 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2001, al rispetto delle norme di sicurezza , alle norme antincendio, alle norme sull'inquinamento acustico laddove applicabili e dalle norme igienico sanitarie.

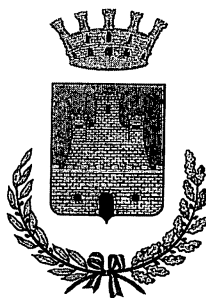
- 2) Eventuali contingenti numerici e limiti di carattere merceologico possono essere posti da giustificati motivi di carattere urbanistico ed edilizio, di viabilità e di sicurezza.

-

* * *

* * *

ALLEGATO Delibera di ~~Giunta~~/Consiglio Comunale N. 6 del 5-8-2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID_____ del _____, che si allega.-

Addì 28.7.2014

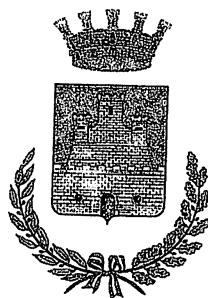
Il Responsabile Servizio/Procedimento

Rosalba Minagli

Il Dirigente/Responsabile Settore

[Signature]

ALLEGATO Delibera di ~~Giunta~~/Consiglio Comunale N. 6 del 5-8-2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Add: 29.7.14

Il Responsabile Servizio/Procedimento

~~Il~~ Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Rag. Raffaele Gioiella

[Handwritten signature]

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il**19 AGO. 2014**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Caterina Donato

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **19 AGO. 2014**



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -